

ATTO COSTITUTIVO

Associazione di Promozione Sociale (APS)

In data 13/11/2019 , presso la sede ubicata c/o "Alago Mood" Corso Laghi 292 in Avigliana, alle ore 19,30 , si sono riunite le seguenti persone:

EDOARDA CLEMENTE nata a Dolcedo (IM) il 07/08/1961 residente a Condove (TO) cittadina Italiana codice fiscale CLM DRD 61M47 D319F

ANNA BARALE nata a Torino il 23/08/1958 residente a Torino cittadina Italiana codice fiscale BRL NNA 58M63 L2190

ADRIANA ARONICA nata a Ravanusa (AG) il 16/10/1955 residente a Pianezza (TO) cittadina Italiana codice fiscale RNC DRN 55R56 H194R

PAOLA BERT nata a Avigliana il 24/08/1971 residente a Villardora (TO) cittadina Italiana codice fiscale BRT PLA 71M64 A518E

DIANA CASTIGLIONE nata a Palermo il 20/12/1956 residente a Caselette (TO) cittadina Italiana codice fiscale CSTDNI56T60G273D

SABINA CHIAMPO nata a Rivoli (TO) il 10/02/1970 residente a Rivoli (TO) cittadina Italiana codice fiscale CHM SBN 70B50 H355M

TIZIANA EMILIA DOVIS nata a Torino il 25/01/1964 residente a Piossasco (TO) cittadina Italiana codice fiscale DVS TNM 64A65 L219M

OLGA MILETTO nata a Villarfocchiardo (TO) il 20/08/1959 residente a Villarfocchiardo (TO) cittadina Italiana codice fiscale MLT LGO59M60 M007E

MICHAELA MUSSO nata a Torino il 28/04/1959 residente a Grugliasco (TO) cittadina Italiana codice fiscale MSS MCL 59D68 L219M

PRISCO ROSAMARIA nata a San Gennaro Vesuviano (TO) il 28/01/1952 residente a Avigliana cittadina Italiana codice fiscale PRS RMR 52A68 H860C

PEANO MARIA GRAZIA nata a Casale Monferrato (AL) il 27/07/1950 residente a Avigliana cittadina Italiana codice fiscale PNE MGR 50L67 B885U

MANUELA SESCA nata a Torino il 04/07/1962 residente a Torino cittadina Italiana codice fiscale SSC MNL 62L44 L219U

CINZIA VAISITTI nata a Avigliana (TO) il 09/04/1967 residente a Giaveno (TO) cittadina Italiana codice fiscale VST CNZ 67D49 A518U

PAOLA ZACCAGNI nata a Luras (OT) il 12/03/1959 residente a Giaveno (TO) cittadina Italiana codice fiscale ZCC PLA 59C52 E752N

FRANCESCA MARCHETTI nata a Genova il 03/07/1964 residente a Trana (TO) cittadina Italiana codice fiscale MRC FNC 64L43D969W

MARIA SERAFINA PAPANDREA nata a Aosta il 24/09/1956 residente a Alpignano (TO) cittadina Italiana codice fiscale PPNMS R56P64A326K

ROSSELLA PAOLICELLI nata a Torino il 24/03/1970 residente a Avigliana (TO) cittadina Italiana codice fiscale PLC RSL 70C64 L219E

ALMA OLLINO nata a Torino il 18/08/1974 residente a Coazze (TO) cittadina Italiana codice fiscale LNLMA74M58L219J

CATERINA SORCE nata a Torino il 05/12/1965 residente a Alpignano (TO) cittadina Italiana codice fiscale SRCCRN65T45L219Q

LUCA REVELLO nato a TORINO il 17/03/1986 residente a Rivoli cittadino Italiano codice fiscale RVLLCU86C17L219Z

RITA CENTOLA nata a Formia (LT) il 28/06/1976 residente a Orbassano cittadina Italiana codice fiscale CNT RTI 76H68 D708T

KATIUSCIA VALLETTO nata a Torino il 14/01/1975 residente a sant'Antonino (TO) cittadina Italiana codice fiscale VLLKSC75A54L219U

I presenti designano, in qualità di Presidente dell'Assemblea costitutiva, la Sig.ra Micaela Musso la quale accetta e nomina per assisterla e coadiuvarla nella riunione la Sig.ra Manuela Sesca quale Segretario ed estensore del presente atto.

Il Presidente dell'Assemblea costitutiva illustra i motivi che hanno indotto i presenti a promuovere la costituzione di una associazione e dà lettura dello Statuto contenente le norme relative al funzionamento dell'ente, da considerarsi parte integrante del presente Atto costitutivo, che viene approvato all'unanimità.

I presenti, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione:

"Dragonesse Avigliana APS", da ora in avanti denominata "associazione". L'associazione, che ha sede legale nel Comune di Avigliana all'indirizzo risultante dalla Amministrazione competente, potrà istituire, su delibera dell'Organo di amministrazione, uffici e sedi operative altrove. Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta la modifica del presente Statuto.

Tale associazione nasce dalla scissione dell'associazione "Dragonette Torino" con sede in via Vela 35 - Torino

L'associazione ha durata illimitata.

ART. 2 - Fino all'operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle APS. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

ART. 3 - L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

L'associazione non ha scopo di lucro, essa intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale in favore delle donne operate di tumore al seno.

L'attività dell'associazione è volta a divulgare il messaggio che le donne operate al seno, o che hanno subito cure per tumori al seno, possono e devono riprendere la vita normale con qualità pari o addirittura superiore a quella prima dell'intervento chirurgico e delle cure.

Per perseguire tale scopo l'associazione svolge le seguenti attività:

a) attività sportive non agonistiche per donne operate di tumore al seno e non (definiti sostenitori o supporters), con lo scopo di diffondere, tramite l'attività fisica, il messaggio che si può e si deve riprendere la vita normale con qualità pari o addirittura superiore a quella prima dell'intervento chirurgico e delle cure; l'attività sportiva principale è la disciplina del **dragon boat** secondo gli insegnamenti del medico canadese dott. Mc Kenzie;

b) organizzazione di conferenze con specialisti, manifestazioni divulgative e varie attività.

L'associazione potrà svolgere altre attività direttamente connesse a quelle istituzionali (associazioni, persone giuridiche, enti di qualsiasi genere e pubblica amministrazione), ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, secondo decisione dell'assemblea.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 4 I presenti stabiliscono che, per il primo mandato, l'Organo di amministrazione (o consiglio direttivo) sia composto da 7 componenti e nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente si attribuiscono le seguenti cariche:

Presidente MICABELLA MUSSO

Vice - Presidente ADRIANA ARONICA

Segretario TIZIANA DULIS

Tesoriere SABINA CHIAMPÒ

Consigliere PAOLA ZACCAGNI

Consigliere ROSA PRISCO

Consigliere DIANA CASTIGLIONE



ART. 5 Il primo esercizio si chiuderà in data 31/12/2019. I successivi esercizi hanno inizio il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 6 Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita.



Letto, approvato e sottoscritto

Sig. Edoardo Clemente

Sig. Ugo Dade

Sig. Adriano Andreola

Sig. Paola Bert

Sig. Pestiglione Enrico

Sig. Sabina Chremp

Sig. Vincenzo Giulio Davis

Sig. Luigi

Sig. Ricardo Russo

Sig. Pinco Rosa Mario

Sig. Renzo Maffio

Sig. Luigi

Sig. Anna Vassini

Sig. Paolo Zaccopini

Sig. Francesco Piccinetti

Sig. Francesco Diana Sestini

Sig. Francesco

Sig. Luigi

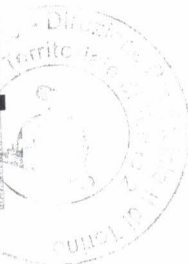
Sig. Corrado Sore

Sig. Anna Sore

Sig. Centob Rita

Sig. Kotiscip Valletto

Luogo e data AVIGLIANA 13 NOVEMBRE 2019



Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Torino
Ufficio Territoriale di Torino 2

Atto n. 18 del 18/03/2019 3058
Sezione 3 Versali € 200,00

L'addetto
Maria Elena FINEANGO
Firma su incarico del Direttore Provinciale

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
QUI DEPOSITATO, CHE AI SENSI DEL
L'ART. 16 DEL D.P.R. 26/04/1986 N. 131
RILASCIATA ALLA PERSONA CHE PRECE-
DENTEMENTE NE ERA IN POSSESSO.



STATUTO

Associazione di Promozione Sociale (APS)

ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione¹:

"Dragonesse Avigliana APS, da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Avigliana c/o Alago Mood – corso laghi 292 - e con durata illimitata.

Tale associazione nasce dalla scissione dell'associazione "Dragonette Torino" con sede in via Vela 35 - Torino

ART. 2 (Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati²:

L'associazione non ha scopo di lucro, essa intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale in favore delle donne operate di tumore al seno.

L'attività dell'associazione è volta a divulgare il messaggio che le donne operate al seno, o che hanno subito cure per tumori al seno, possono e devono riprendere la vita normale con qualità pari o addirittura superiore a quella prima dell'intervento chirurgico e delle cure.

Per perseguire tale scopo l'associazione svolge le seguenti attività:

a) attività sportive non agonistiche per donne operate di tumore al seno e non (definiti sostenitori o supporters), con lo scopo di diffondere, tramite l'attività fisica, il messaggio che si può e si deve riprendere la vita normale con qualità pari o addirittura superiore a quella prima dell'intervento chirurgico e delle cure; l'attività sportiva principale è la disciplina del **dragon boat** secondo gli insegnamenti del medico canadese dott. Mc Kenzie;

b) organizzazione di conferenze con specialisti, manifestazioni divulgative e varie attività.

L'associazione potrà svolgere altre attività direttamente connesse a quelle istituzionali (associazioni, persone giuridiche, enti di qualsiasi genere e pubblica amministrazione), ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, secondo decisione dell'assemblea.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.



L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 **(Ammissione e numero degli associati)**

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione³ una domanda⁴ che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

L'Organo di Amministrazione⁵ delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati⁶.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni,⁷ motivare⁸ la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione⁹, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea¹⁰, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione¹¹.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 **(Diritti e obblighi degli associati)**

Gli associati hanno il diritto di¹²:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'obbligo di¹³:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;
- Tenere un comportamento dignitoso e rispettoso della comunità in ogni situazione.

ART. 5 **(Perdita della qualifica di associato)**

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto¹⁴, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni¹⁵.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima¹⁶.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 (Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione¹⁷ (o consiglio direttivo);
- il Presidente;



ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi¹⁸, nel libro degli associati.¹⁹

Ciascun associato ha un voto.²⁰

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione²¹. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.²²⁻²³⁻²⁴

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda²⁵ convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 5 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio²⁶.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati²⁷.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:²⁸

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi
- nomina e revoca il ruolo del capitano della squadra;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati²⁹;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione³⁰;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.³¹



L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8 **(Organo di amministrazione³²)**

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 5 e 7, nominati dall'Assemblea³³ per la durata di 3 anni e sono rieleggibili per 3 mandati salvo deroga dell'assemblea. La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.³⁴

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 11 (Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 12 (Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore³⁵.

ART. 13 (Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio³⁶ annuale e con decorrenza³⁷ dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore³⁸.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.³⁹

L'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.⁴⁰

ART. 14 (Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea e dell'Organo di amministrazione, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi durante l'assemblea di approvazione del bilancio.

ART. 15

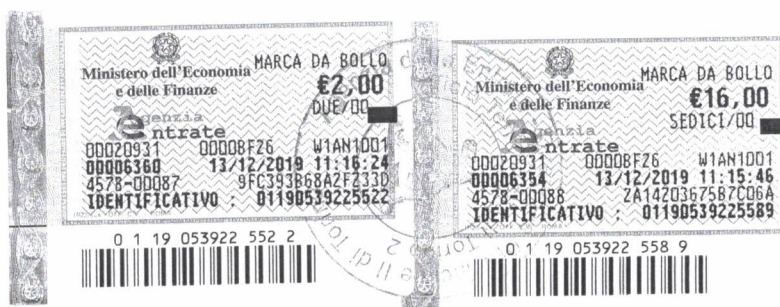
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo⁴¹ dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore⁴², o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 16 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.



Letto, approvato e sottoscritto

Sig. Elvira Clemente

Sig. Lea Bock

Sig. Adriano Anselmi

Sig. Paolo Bert

Sig. Costiglione Dione

Sig. Sabine Chrapko

Sig. Titiano Emilio Davis

Sig. Stefano

Sig. Giuseppe Gatti

Sig. Pinco Rosa Hbair

Sig. Renzo Melpazze

Sig. Infante

Sig. Armando Vassini

Sig. Paolo Zaccagnini

Sig. Francesco Bianchi

Sig. Capandrea Maria Senefle

Sig. Imbriani

Sig. De Oliver

Sig. Cortina Soze

Sig. Luca Rullo

Sig. Centola Rita

Sig. Katiuscia Valletto

Luogo e data AVIGLIANA

13 NOVEMBRE 2019

